



**Comune di Modena**  
**Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio**  
**Servizio Mobilità e Traffico**

**TESTO COORDINATO ORDINANZA Z.T.L.**  
**prot. g. n. 10900 del 31.3.1998 e successive modifiche e integrazioni**

Prot. P.G. 164073 del 10/11/2016

**IL DIRIGENTE**

Motivazione:

Vista la precedente ordinanza sindacale prot. PM n. 10900/98 del 31.3.98 che disciplina la circolazione nella zona a traffico limitato del Centro Storico;

Richiamate le motivazioni descritte nella premessa della deliberazione del Consiglio Comunale n. 783 del 19.5.1989, approvata ai sensi della Legge 24.3.1989 n. 122, con la quale vengono definite l'area pedonale e la zona traffico limitato del centro storico;

Vista la delibera del Consiglio Comunale del 12/06/2006 ad oggetto "Documento "Piano della sosta – Linee di indirizzo" – approvazione;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.768 del 12 Dicembre 2006 con la quale è stata istituite le aree pedonali di Piazza XX Settembre e Via Albinelli

Vista la delibera della Giunta Comunale N. 649 del 20/10/2007;

Vista la Delibera della Giunta Comunale N. 325 del 03.06.2008 "Installazione varchi elettronici a protezione della zona ZTL";

Viste le Delibere della Giunta Comunale relative al Piano della Sosta del Comune di Modena, NN. 652 del 21.10.2008, 240 del 05.06.2012, 335 del 10.07.2012, esecutive ai sensi di legge;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.109 del 25 Marzo 2015 con la quale sono state apportate modifiche di minima al perimetro della Zona a Traffico Limitato e modifiche alla circolazione in Corso Cavour, via Sgarzeria e Via Sant'Orsola, con le relative ordinanze

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.672 del 09 Dicembre 2015 con la quale si definiscono le modifiche al perimetro della Zona a Traffico Limitato, revisione delle aree pedonali (con introduzione di Piazza Roma e depedonalizzazione di Via Farini) e della circolazione veicolare nel Centro Storico;

vista la Delibera di Giunta Comunale n. 407 del 03 Agosto 2016 con la quale vengono introdotte le sanzioni per il mancato rinnovo miniticket ztl

Visto altresì le ordinanze sindacali successive alla n. 10900/98:

- prot. n. 33796/98 del 19.9.1998,

- prot. n. 3381/99 del 30.1.1999,

- prot.n.106679 del 5.8.2000,

- prot 80564 del 27.6.2001,

- prot.110648 del 20.8.2002,

- prot.n.171314 del 20.12.2002, che modificano ed integrano la medesima così come rappresentato nel precedente testo coordinato del 22.8.2002

- la propria ordinanza PG 24961 del 20.2.2003 che modifica la precitata ordinanza 10900/98 nella parte relativa alla proprietà del veicolo;

- la propria ordinanza PG n. 162973 del 28.11.2003 che modifica l'ordinanza sindacale 10900/98 relativamente alle aree pedonali, alla circolazione dei ciclomotori, motoveicoli e dei veicoli delle imprese artigiane;

- la propria ordinanza PG n. 37939 del 5.5.2004 che modifica l'ordinanza sindacale 10900/98 relativamente alle aree pedonali, alla circolazione dei ciclomotori, dei veicoli delle imprese artigiane e degli operatori commerciali del Consorzio del mercato ortofrutticolo di Via Albinelli;

- la propria precedente ordinanza PG 146999 Testo Coordinato Ordinanza ZTL del 21 Novembre 2008;

- la propria precedente ordinanza PG 22308 Testo Coordinato Ordinanza ZTL del 27 Febbraio 2012;

- la propria precedente ordinanza PG 91672 Testo Coordinato Ordinanza ZTL del 02 Agosto 2012;

- la propria precedente ordinanza PG 15489 del 01 febbraio 2013 con cui è stata istituita l'area pedonale di Via Castellaro (tratto compreso tra Via Scudari e Via San Carlo);

- la propria precedente ordinanza PG 831/07 del 15 Dicembre 2006 con cui sono state regolate le aree pedonali di Piazza XX Settembre e di Via Albinelli;

- la propria precedente ordinanza PG 41799 del 31 Marzo 2015 con cui è stata regolata la circolazione in Corso Cavour;

- la propria precedente ordinanza PG 41793 del 31 Marzo 2015 con cui è stata regolata la circolazione in Via Sgarzeria;

- la propria precedente ordinanza PG 41795 del 31 Marzo 2015 con cui è stata regolata la circolazione in Via Sant'Orsola;

Vista l'ordinanza sindacale prot. 88177 del 26/06/2000 sulla circolazione dei mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T.;

Vista l'ordinanza sindacale prot. 45169/2008 sulla circolazione dei veicoli a trazione esclusivamente elettrica;

vista l'ordinanza sindacale prot. 89330 del 14/06/2016 testo coordinato ordinanza ZTL;

vista l'ordinanza sindacale prot. 12033 del 18/08/2016, integrazioni al testo coordinato ordinanza ZTL;

vista l'ordinanza sindacale prot. 146063 del 10/10/2016 testo coordinato ordinanza ZTL;

Visto l'Accordo tra Comune di Modena e Associazioni di categoria approvato con Deliberazione della Giunta Comunale prot. 22265 del 24/02/2009;

Preso atto che le predette ordinanze contengono i provvedimenti inerenti alla circolazione stradale nel centro storico adottati nel corso del tempo, al fine di contenere gli effetti negativi, determinati dal traffico per il numero di veicoli circolanti, dalle condizioni atmosferiche e dalla congestione viaria con grave danno per le persone, oltre che per il patrimonio architettonico e artistico del centro storico. Trattasi di provvedimenti di limitazione alla accessibilità al centro storico ed alla sosta nella zona a traffico limitato che variano in relazione alla categoria di utenti (residenza, attività culturali, attività commerciali e artigianali, pedoni) e alle esigenze di mobilità e di sicurezza degli stessi e dei cittadini in generale. Detti provvedimenti garantiscono una accessibilità al centro storico selezionata.

Sentito il parere del Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze e del Servizio Tributi;

visti gli articoli 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni;

visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

visto l'articolo 74 dello Statuto Comunale;

visto il provvedimento di delega di funzioni adottato con delibera della Giunta Comunale n. 355 del 27/8/2013, prot. P.G. 91753/2013;

## ORDINA

le seguenti modifiche alla circolazione stradale all'interno della ZTL:

**A) AREE PEDONALI - Divieto permanente di circolazione (movimento, fermata e sosta) a tutti i veicoli** nelle aree di seguito elencate: Piazza Grande, Piazza della Torre, Via Lanfranco, Calle dei Campionesi, Piazzetta delle Ova, Piazza Mazzini (esclusa carreggiata Nord), Via Emilia Centro 114/A e B, Piazza Matteotti, Via del Voltone (con esclusione dell'intersezione con Via Cerca e Via Ramazzini), Via Pomposa, Via Taglio (tratti compresi fra: Via Nazario Sauro e Via Castelmaraldo; tra Sant'Agata e via Rismondo; tra via Rismondo e via Falloppia; tra via Battisti e via Torre; tra Coltellini e via dei Lovoletti; tra via dei Lovoletti e Largo San Giorgio), Via Castelmaraldo (tratto compreso fra via Cardinal Morone e via Ganaceto), Piazza Pomposa, Largo Sant'Eufemia, Via Sant'Eufemia (da Corso Duomo a via Leodoino Vescovo), Piazza XX Settembre, Via dello Zono, Via Castellaro (tratto compreso fra Via San Carlo e Piazza Grande), Vicolo Forni, Piazzale Redecocca, Largo San Giacomo, Piazzale San Francesco, Calle di Luca (nel tratto compreso tra Via Rua Muro e Viale Vittorio Veneto), Vicolo Coccapani, Vicolo Eremita, Vicolo Grazie, Largo Hannover, Via Del Carmine (dal civ. 1 al civ. 4 / Piazzetta San Biagio), Via San Vincenzo (nel tratto compreso tra Via Farini e Via Campanella), Largo San Giorgio (nella porzione Ovest del prolungamento di Via Farini e nella parte Nord compresa tra Piazza Roma e gli elementi di chiusura fisica), Via Santa Margherita (tratto compreso fra Via Fonteraso e via Del Teatro), Via Goldoni, Via Selmi (da Via Cervetta a Piazza Grande), Via Albinelli.

La circolazione nelle aree pedonali di cui all'elenco sopra riportato è consentito:

1. ai veicoli in servizio di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco ed ai mezzi di soccorso solo in servizio di emergenza;
2. ai veicoli al servizio di persone invalide munite del personale contrassegno;
3. ai veicoli del servizio pubblico non di linea (taxi ed autovetture che espletano servizio di noleggio con conducente per trasporto persone) quando l'area pedonale sia la partenza o l'arrivo della corsa-servizio;
4. ai mezzi addetti alla pulizia delle strade;
5. ai velocipedi;
6. ai mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti con massa complessiva a pieno carico non superiore a 6t, limitatamente alle operazioni di svuotamento cassonetti posti sulle aree pedonali medesime;
7. ai mezzi spargisale e spazzaneve

**A1)** La circolazione nelle aree pedonali di cui al punto A) (movimento, fermata e sosta) è consentita, anche in deroga alle fasce orarie, nel rispetto della segnaletica stradale **CON** specifica **AUTORIZZAZIONE**:

1. ai veicoli autorizzati diretti alle autorimesse o spazi interni di sosta con accesso diretto dall'area pedonale;
2. ai veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico nell'area pedonale (autorizzazione temporanea);
3. ai veicoli di residenti o domiciliati nelle zone dell'area pedonale per recarsi alle autorimesse o spazi interni di sosta o per effettuare operazioni di carico e scarico nella zona interessata, con sosta di 30 minuti, previa esposizione del disco orario;
4. ai veicoli elettrici di Poste Italiane limitatamente all'effettuazione del servizio postale universale.

**A2)** La circolazione nelle aree pedonali di cui al punto A) (movimento, fermata e sosta) è consentita nel rispetto della segnaletica stradale e delle fasce orarie **senza specifica autorizzazione** (è sufficiente l'autorizzazione ZTL per carico e scarico):

1. ai veicoli diretti ad esercizi commerciali antistanti le zone dell'area pedonale per effettuare operazioni di carico e scarico nella zona interessata, con sosta di 30 minuti, previa esposizione del disco orario; a far data dal 01/04/2017 la sosta massima per carico/scarico sarà consentita, con le medesime modalità, per un tempo massimo di 45 minuti.
2. ai veicoli di artigiani che effettuano manutenzioni all'interno dell'area pedonale, per carico e scarico materiale nella zona interessata con sosta 30 minuti previa esposizione del disco orario; a far data dal 01/04/2017 la sosta massima per carico/scarico sarà consentita, con le medesime modalità, per un tempo massimo di 45 minuti.

**Abis) AREA PEDONALE PIAZZA ROMA** (area compresa tra il prolungamento di Via Dei Lovoletti, la corsia riservata ai mezzi pubblici, i margini Est e Sud della Piazza stessa in corrispondenza di Via Modonella e Largo S.Giorgio) **divieto permanente di circolazione (movimento, fermata e sosta) a tutti i veicoli con le seguenti deroghe:**

1. nell'area pedonale di Piazza Roma è consentita **la circolazione SENZA specifica autorizzazione**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:
  - a. velocipedi;
  - b. ai veicoli in servizio di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco e mezzi di soccorso in servizio di emergenza;

2. nell'area pedonale di Piazza Roma è consentita **la circolazione senza facoltà di sosta e SENZA specifica autorizzazione**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:

- a. mezzi di massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 6, adibiti alle operazioni di pulizia di Piazza Roma;
- b. mezzi spargisale e spazzaneve;

3. nell'area pedonale di Piazza Roma è consentita **la circolazione CON specifica autorizzazione TEMPORANEA**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:

- a. veicoli adibiti alla manutenzione del patrimonio pubblico per interventi limitati all'area pedonale di Piazza Roma;
- b. veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico nelle zone dell'area pedonale stessa;

4. nell'area pedonale di Piazza Roma è consentito **la circolazione senza facoltà di sosta CON specifica autorizzazione**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:

- a. veicoli diretti alle autorimesse e agli spazi interni di sosta che abbiano accesso unico dall'area pedonale di Piazza Roma;
- b. veicoli elettrici di Poste Italiane per l'effettuazione del servizio postale universale

5. nell'area pedonale di Piazza Roma, oltre ai veicoli di cui ai punti precedenti, è consentita **la circolazione con o senza facoltà di sosta** a veicoli diversi, nel rispetto della segnaletica stradale, **CON specifica autorizzazione** rilasciata dai competenti uffici comunali in ragione di particolari esigenze di sicurezza opportunamente comprovate o per attività/manifestazioni preventivamente autorizzate dall'Amministrazione;

#### **A ter) CORSIE RISERVATE ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO:**

**Divieto permanente di circolazione (movimento, fermata e sosta) a tutti i veicoli sulle corsie riservate all'interno della Zona a Traffico Limitato:**

α. Via Emilia Centro, tratto compreso tra Vicolo Squallore e Via Torre, in entrambe le direzioni di marcia

β. Corso Duomo, in entrambe le direzioni di marcia

γ. Piazza Roma, corsie prospicienti il Palazzo Ducale nella porzione Nord della Piazza, nel tratto compreso tra Corso Accademia e Piazza San Domenico, in entrambe le direzioni di marcia

**con le seguenti deroghe:**

**1 α.** nelle corsie riservate di **Via Emilia Centro** è consentita **la circolazione SENZA specifica autorizzazione**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:

- a. velocipedi;
- b. ai veicoli in servizio di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco ed ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
- c. ai veicoli del Servizio di Stato e del Corpo Diplomatico muniti di apposito contrassegno metallico fissato al veicolo;

**2 α.** nelle corsie riservate di **Via Emilia Centro** è consentita **la circolazione senza facoltà di sosta e SENZA specifica autorizzazione**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:

- a. veicoli che svolgono servizio di linea urbana del Trasporto Pubblico Locale;
- b. TAXI;
- c. autovetture che espletano servizio di Noleggio Con Conducente (NCC) per trasporto persone;
- d. mezzi di massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 6, adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani e operazioni di pulizia in Via Emilia Centro;
- e. mezzi spargisale e spazzaneve;
- f. veicoli elettrici di Poste Italiane per l'effettuazione del servizio postale universale;
- g. ai veicoli al servizio di persone invalide munite del personale contrassegno;
- h. ai veicoli in servizio per attività di vigilanza privata, attività di trasporto valori o attività di investigazione privata, limitatamente alla fascia serale/notturna, dalle 21.00 alle 6.00;

**3 α.** nelle corsie riservate di **Via Emilia Centro** è consentita **la circolazione CON specifica autorizzazione TEMPORANEA**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:

- a. veicoli adibiti alla manutenzione del patrimonio pubblico per interventi limitati al tratto di Via Emilia Centro compreso tra Vicolo Squallore e Via Torre;
- b. veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico e scarico connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico su Via Emilia Centro e/o su Piazza Grande e Piazza Torre;

**4 α.** nelle corsie riservate di **Via Emilia Centro** è consentita **la circolazione senza facoltà di sosta e CON specifica autorizzazione**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:

- a. veicoli diretti alle autorimesse e agli spazi interni di sosta che abbiano accesso unico dal tratto di Via Emilia Centro compreso tra Vicolo Squallore e Via Torre;
- b. ai veicoli delle persone che si uniscono in Matrimonio o contraggono Unione civile con celebrazione in Municipio (con possibilità di sosta in Piazza Grande per la sola durata della cerimonia limitatamente all'area antistante il Palazzo Comunale) (**autorizzazione TEMPORANEA**);
- c. autobus per servizi turistici e per servizi scolastici e didattici (**autorizzazione TEMPORANEA**);
- d. **ai veicoli di clienti delle strutture ricettive (alberghi, hotel, bed and breakfast, ostelli, affittacamere) con sede all'interno della ZTL o disponibilità di spazi di sosta privati dati in uso alla clientela collocati all'interno della ZTL;**
- e. Ai veicoli che espletano il servizio di navetta di collegamento con il Parcheggio del Centro (ex Novi Park)

**5 α.** nelle corsie riservate di **Via Emilia Centro** oltre ai veicoli di cui ai punti precedenti è consentita **la circolazione con o senza facoltà di sosta** a veicoli diversi, nel rispetto della segnaletica stradale, **CON specifica autorizzazione** rilasciata dai competenti uffici comunali in ragione di particolari esigenze di sicurezza opportunamente comprovate o per attività/manifestazioni preventivamente autorizzate dall'Amministrazione;

**1 β.** nelle corsie riservate di **Corso Duomo** è consentita **la circolazione SENZA specifica autorizzazione**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:

- a. velocipedi;
- b. ai veicoli in servizio di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco ed ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
- c. ai veicoli del Servizio di Stato e del Corpo Diplomatico muniti di apposito contrassegno metallico fissato al veicolo;

**2 β.** nelle corsie riservate di **Corso Duomo** è consentita **la circolazione senza facoltà di sosta e SENZA specifica autorizzazione**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:



- a. veicoli che svolgono servizio di linea urbana del Trasporto Pubblico Locale;
- b. TAXI;
- c. autovetture che espletano servizio di Noleggio Con Conducente (NCC) per trasporto persone;
- d. mezzi di massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 6, adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani e operazioni di pulizia in Corso Duomo, Via Lanfranco e Calle dei Campionesi;
- e. mezzi spargisale e spazzaneve;
- f. veicoli elettrici di Poste Italiane per l'effettuazione del servizio postale universale;
- g. ai veicoli al servizio di persone invalide munite del personale contrassegno;
- h. ai veicoli in servizio per attività di vigilanza privata, attività di trasporto valori o attività di investigazione privata, limitatamente alla fascia serale/notturna, dalle 21.00 alle 6.00;**

**3 β.** nelle corsie riservate di **Corso Duomo** è consentita **la circolazione CON specifica autorizzazione**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:

- a. veicoli di residenti, domiciliati-dimoranti di Corso Duomo, Via Lanfranco e Calle dei Campionesi per effettuare operazioni di carico e scarico con sosta massima di 30 minuti con esposizione del disco orario limitatamente all'area antistante la propria residenza;
- b. veicoli adibiti alla manutenzione del patrimonio pubblico per interventi limitati a Corso Duomo, Via Lanfranco e Calle dei Campionesi, con possibilità di sosta presso l'area di intervento (**autorizzazione TEMPORANEA**);
- c. veicoli diretti al Duomo per cerimonie religiose fino a un massimo di due mezzi, con sosta per un tempo massimo di 120 minuti con esposizione del disco orario limitatamente all'area antistante il sagrato del Duomo (**autorizzazione TEMPORANEA**);
- d. veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico limitatamente Corso Duomo, Via Lanfranco e Calle dei Campionesi (**autorizzazione TEMPORANEA**);

**4 β.** nelle corsie riservate di **Corso Duomo** è consentita **la circolazione senza facoltà di sosta e CON specifica autorizzazione**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:

a. veicoli diretti alle autorimesse e agli spazi interni di sosta che abbiano accesso unico da Corso Duomo, via Lanfranco e Calle dei Campionesi;

**5 β.** nelle corsie riservate di **Corso Duomo** oltre ai veicoli di cui ai punti precedenti è consentita **la circolazione con o senza facoltà di sosta** a veicoli diversi, nel rispetto della segnaletica stradale, **CON specifica autorizzazione** rilasciata dai competenti uffici comunali in ragione di particolari esigenze di sicurezza opportunamente comprovate o per attività/manifestazioni preventivamente autorizzate dall'Amministrazione;

**1 γ.** nelle corsie riservate di **Piazza Roma** è consentita **la circolazione SENZA specifica autorizzazione**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:

a. velocipedi;

b. ai veicoli in servizio di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco ed ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza;

c. ai veicoli del Servizio di Stato e del Corpo Diplomatico muniti di apposito contrassegno metallico fissato al veicolo;

**2 γ.** nelle corsie riservate di **Piazza Roma** è consentita **la circolazione senza facoltà di sosta e SENZA specifica autorizzazione**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:

a. veicoli che svolgono servizio di linea urbana del Trasporto Pubblico Locale;

b. mezzi di massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 6, adibiti alle operazioni di pulizia delle corsie riservate di Piazza Roma;

c. mezzi spargisale e spazzaneve;

d. ai veicoli elettrici di Poste Italiane per l'effettuazione del servizio postale universale;

**3 γ.** nelle corsie riservate di **Piazza Roma** è consentita **la circolazione CON specifica autorizzazione TEMPORANEA**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:

a. veicoli adibiti alla manutenzione del patrimonio pubblico per interventi limitati a Piazza Roma;

b. veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico in Piazza Roma;

**4 γ.** nelle corsie riservate di **Piazza Roma** è consentita **la circolazione senza facoltà di sosta e CON specifica autorizzazione**, nel rispetto della segnaletica stradale, alle seguenti categorie:

- a. veicoli diretti alle autorimesse e agli spazi interni di sosta che abbiano accesso unico da Piazza Roma;
- b. veicoli uscenti da Via Dei Lovoletti con obbligo di svolta a sinistra in direzione di Piazza San Domenico;

**5 γ.** nelle corsie riservate di **Piazza Roma** oltre ai veicoli di cui ai punti precedenti è consentita **la circolazione con o senza facoltà di sosta** a veicoli diversi, nel rispetto della segnaletica stradale, **CON specifica autorizzazione** rilasciata dai competenti uffici comunali in ragione di particolari esigenze di sicurezza opportunamente comprovate o per attività/manifestazioni preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.

**B) - ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) - Divieto permanente di circolazione (movimento, fermata e sosta) ai veicoli all'interno della zona sotto delimitata (con esclusione di Aree Pedonali e Corsie Riservate per cui vale la disciplina specifica di cui ai precedenti punti A), A1), A2), Abis), Ater):**

#### **PERIMETRO**

V.le Martiri della Libertà – V.le Rimembranze - P.le Risorgimento Italiano - V.le Vittorio Veneto – Largo Sant'Agostino (tratto compreso tra Largo Moro e l'accesso al parcheggio) – V.le Berengario - V.le Fontanelli (tratto compreso fra Via Berengario e C.so Cavour) - C.so Cavour (tratto compreso tra Viale Fontanelli e Viale Vittorio Emanuele) – P.le D'Aleo e Basile - C.so Cavour (tratto compreso tra Viale Vittorio Emanuele e C.so Canalgrande) - C.so Canalgrande (tratto compreso fra C.so Cavour e Via San Giovanni del Cantone) - Via San Giovanni del Cantone - V.le Caduti in Guerra (tratto compreso fra Via San Giovanni del Cantone e Via Emilia Centro) - Largo Garibaldi.

Le suddette vie/piazze costituiscono il perimetro della ZTL senza esserne ricomprese all'interno.

Il perimetro della Zona a Traffico Limitato è soggetto al telecontrollo di tutti i varchi di accesso e di uscita al fine di accertare il rispetto delle norme di circolazione specifiche.

Qualora il sistema di telecontrollo della ZTL verifichi un tempo inferiore a 3 minuti tra la rilevazione di un accesso di un veicolo non autorizzato e la rilevazione dell'uscita del medesimo veicolo, non si procederà con la prevista sanzione.

All'interno del perimetro come sopra individuato è permanentemente vietato il transito e la sosta ai veicoli non autorizzati con le seguenti integrazioni:

- a) divieto a tutti gli altri veicoli commerciali anche per trasporto ad uso proprio delle categorie N1, N2 ed N3, con alimentazione diesel/o benzina PRE EURO, EURO 1 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive; lo stesso divieto è esteso anche ai veicoli EURO 2 non conformi alla direttiva 98/69 A

CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, con prima data di immatricolazione superiore a 10 anni;

- b) dal 01 Giugno 2012 è in vigore il divieto ai veicoli commerciali per il trasporto merci in conto terzi delle categorie N1, N2 e N3, con alimentazione diesel e/o benzina inferiori a EURO 4 non conformi alla Direttiva 98/69 CE B e successive.

I divieti di cui alle precedenti lettere a) – b) non saranno operativi per:

1. tutti i veicoli già autorizzati e fino alla naturale scadenza del titolo autorizzativo;
2. i veicoli commerciali adibiti al trasporto delle merci deperibili, quali, ad esempio, frutta ed ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive; ovvero per i veicoli commerciali adibiti al trasporto di prodotti che richiedono la non interruzione della “catena del freddo”;
3. i veicoli destinati al rifornimento delle edicole;
4. i veicoli ad uso speciale caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature.

**B1)** In deroga al divieto permanente di cui al punto B), la circolazione (movimento, fermata e sosta) è consentita per esigenze di servizio nel rispetto della segnaletica stradale e **SENZA specifica AUTORIZZAZIONE**:

- 1) ai veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse da svolgersi nella zona a traffico limitato, identificabili dalle caratteristiche costruttive o da contrassegni ben visibili, apposti sul veicolo stesso (HERA spa, SETA, POSTE ITALIANE, TELECOM, AZIENDA ASL, AZIENDA POLICLINICO, ARPAE, COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, STATO); la sosta dei veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse è consentita solo nei pressi del luogo di svolgimento del servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso;
- 2) ai veicoli in servizio di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco ed ai mezzi di soccorso;
- 3) ai veicoli del Servizio di Stato e del Corpo Diplomatico muniti di apposito contrassegno metallico fissato al veicolo;
- 4) ai veicoli dei medici in visita domiciliare urgente per il tempo a ciò strettamente necessario, qualora espongano l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ordine dei Medici (di qualsiasi Provincia) e l'indicazione "MEDICO IN VISITA DOMICILIARE URGENTE";
- 5) ai veicoli diretti a conferenze stampa convocate dal Comune di Modena che espongono sul parabrezza l'apposito invito o convocazione;
- 6) ai veicoli che svolgono servizio di linea urbana del Trasporto Pubblico Locale;

- 7) ai taxi e alle autovetture che effettuano servizio di noleggio con conducente (NCC) per trasporto persone;
- 8) ai veicoli in servizio per attività di vigilanza privata, attività di trasporto valori o attività di investigazione privata.
- 9) Ai veicoli che espletano il servizio di navetta di collegamento con il Parcheggio del Centro (ex Novi Park)

**B2) In deroga al divieto permanente di cui al punto B), la circolazione (movimento, fermata e sosta) all'interno della zona a traffico limitato è consentita nel rispetto della segnaletica stradale e **SENZA specifica AUTORIZZAZIONE:****

- 1) ai velocipedi, ciclomotori, motocicli nonché ai motoveicoli appartenenti alla categoria internazionale L5e, limitatamente a quelli dotati di due ruote sull'asse anteriore (rif. art. 47 e seguenti del C.d.S., D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e s.m.e i.);
- 2) agli autobus per servizi turistici e per servizi scolastici e didattici con fermata limitata al tempo strettamente necessario per il carico e scarico dei passeggeri, con eventuale sosta all'esterno della ZTL ;
- 3) ai veicoli di clienti delle strutture ricettive con sede in ZTL (alberghi, hotel, bed and breakfast, ostelli, affittacamere), con possibilità di transito e sosta nelle aree consentite più vicine alla struttura, anche in deroga ai limiti di tempo (disco orario) o al pagamento della sosta, a condizione che sia esposto sul parabrezza, in maniera ben visibile, un contrassegno rilasciato dall'albergatore, secondo le modalità stabilite dalla Polizia Municipale;
- 4) ai veicoli di clienti di parcheggi custoditi a pagamento con sede in ZTL per il solo tratto di strade da e per la struttura; è sempre vietata la sosta su strada. I dati identificativi del veicolo devono essere comunicati dal Gestore del parcheggio custodito alla Polizia Municipale;
- 5) ai carri funebri per i funerali che si celebrano presso il domicilio del defunto o presso i luoghi di culto ubicati all'interno della ZTL;
- 6) ai veicoli dei cortei funebri, purché i conducenti facciano pervenire, alla Polizia Municipale, entro 48 ore successive all'accesso, comunicazione contenente il luogo del funerale ed i dati identificativi del veicolo;
- 7) ai veicoli in uso alle Agenzie di Onoranze Funebri (di proprietà delle stesse o dei propri dipendenti/collaboratori) per il disbrigo delle pratiche burocratiche purché sia fatta pervenire, entro 48 ore dall'accesso, comunicazione alla Polizia Municipale contenente la motivazione dell'ingresso ed i dati identificativi del veicolo;
- 8) ai veicoli di dipendenti e/o collaboratori della A.S.L., di laboratori di analisi e centri medici pubblici e privati che effettuano prestazioni sanitarie al domicilio di persone residenti o domiciliate in ZTL, purché l'ente, il reparto, il centro o il laboratorio di appartenenza faccia pervenire, entro 48 ore dall'accesso, comunicazione alla Polizia Municipale contenente la motivazione dell'ingresso e i dati identificativi del veicolo;

9) ai veicoli al servizio di persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta detentrici dello speciale contrassegno ai sensi del D.P.R. 24.07.1996 n. 503;

10) ai veicoli che accompagnano presso la propria abitazione donne residenti o domiciliate in ZTL, nella fascia oraria 20,00 – 06,00 purché sia fatta pervenire comunicazione, alla Polizia Municipale, prima o entro le 48 ore successive all'accesso, contenente le generalità della persona accompagnata, la sua residenza o domicilio, ed i dati identificativi del veicolo.

Nelle fattispecie di cui ai punti precedenti da 2) a 10), nel caso i veicoli non siano stati autorizzati preventivamente, è posto a carico dei proprietari, utilizzatori dei veicoli, gestori delle strutture ricettive o gestori dei parcheggi custoditi l'obbligo di comunicare alla Polizia Municipale i dati identificativi del veicolo ed eventuali altri elementi richiesti entro 48 ore dall'accesso in Zona a Traffico Limitato al fine di consentire la regolare attività del sistema di controllo automatico degli accessi al Centro Storico.

### **B3) TITOLARE dell' AUTORIZZAZIONE**

Il soggetto (persona fisica) che richiede l'autorizzazione per la circolazione nella zona a traffico limitato di cui al punto B) deve essere titolare di patente di guida in corso di validità. Lo stesso può essere intestatario di una sola autorizzazione.

Può essere titolare di autorizzazione ZTL colui che è intestatario di autorizzazione rilasciata a persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi del DPR 24.7.1996 n. 503.

### **B4) DISPONIBILITÀ del VEICOLO (autoveicolo o motoveicolo)**

1) Il soggetto (persona fisica) che richiede l'autorizzazione alla circolazione nella zona a traffico limitato di cui al punto B) deve essere detentore del veicolo a titolo di:

- a) proprietà, contratti di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine regolarmente registrati;
- b) uso esclusivo di un solo veicolo ricevuto in qualità di titolare, rappresentante legale, socio o dipendente di impresa proprietaria del veicolo; in questo caso il richiedente deve presentare documentazione probante il rapporto diretto con l'impresa oltre che l'attestato dell'impresa relativa all'uso esclusivo del veicolo a favore del richiedente;
- c) coniuge, o convivente nell'ambito dello stesso nucleo familiare residente in ZTL.

In mancanza delle suddette titolarità, il soggetto che richiede l'autorizzazione deve essere detentore del veicolo per uso esclusivo ricevuto alternativamente da:

- d) parente del richiedente;
- e) familiare convivente (da stato di famiglia) titolare o rappresentante legale dell'impresa proprietaria del veicolo.

2) La Ditta o persona giuridica che richiede l'autorizzazione deve essere prioritariamente e alternativamente detentore del veicolo a titolo di:

a) proprietà, contratti di locazione finanziaria e noleggio a lungo termine regolarmente registrati;

b) uso esclusivo di un solo veicolo, ricevuto alternativamente da:

i. titolare, socio, rappresentante legale o dipendente della Ditta (sia individuale che societaria);

ii. familiare convivente (da stato di famiglia) o parente del titolare o rappresentante legale dell'impresa.

In tutte le ipotesi di uso esclusivo del veicolo, alla richiesta di autorizzazione ZTL deve essere allegata la dichiarazione del proprietario del veicolo a favore del richiedente stesso; il veicolo può essere oggetto di autorizzazione ZTL solo quando il richiedente non sia già proprietario di veicolo.

Nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del richiedente, come indicato nei precedenti punti 1 lett. b), d) ed e) sull'autorizzazione è riportato il numero della patente del richiedente, in quanto unico soggetto titolato a circolare in ZTL.

## **B5) PORTATA DEI VEICOLI**

Tutti i veicoli oggetto di autorizzazione all'accesso alla zona a traffico limitato di cui al punto B) devono avere una massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 6.

Al di sopra della suddetta portata possono essere rilasciati solo permessi temporanei indicanti il percorso e le condizioni di transito e sosta, così come disciplinato dalla specifica ordinanza.

## **B6) FASCE ORARIE PER LA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLA ZTL FINALIZZATA AD OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO E/O PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE**

La circolazione dei veicoli (movimento, fermata e sosta) in ZTL per le attività di carico/scarico merci, sia conto terzi sia conto proprio, nonché attività di manutenzione è consentita, previa specifica autorizzazione, esclusivamente nelle fasce orarie specificate di seguito in funzione della categoria di appartenenza, nel rispetto della normativa e della segnaletica vigenti:

### **1) Fasce orarie generali per operazioni di carico e scarico di merci**

La circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato finalizzata allo svolgimento di attività di carico e scarico è consentita, previa autorizzazione, festivi esclusi, nel rispetto della segnaletica vigente nelle seguenti fasce orarie:

LUN-SAB Mattino: dalle 5,00 alle 10,30

LUN-VEN Pomeriggio: dalle 13,30 alle 16,30

La sosta è consentita nel rispetto della normativa e della segnaletica vigenti per un tempo massimo di 30 minuti ed obbligo di esposizione del disco orario. A far data dal 01/04/2017 la

sosta massima per carico/scarico sarà consentita, con le medesime modalità, per un tempo massimo di 45 minuti.

1.1 In deroga alle fasce orarie di cui al punto 1), ai fornitori di esercizi commerciali e/o pubblici esercizi con sede in ZTL può essere rilasciata (previa specifica richiesta e a condizione che sia dimostrata la frequente necessità di accesso alla ZTL secondo quanto al successivo punto B7) autorizzazione alla circolazione in ZTL secondo le seguenti fasce orarie (festivi esclusi):

LUN-SAB Mattino: dalle 5,00 alle 12,00

LUN-VEN Pomeriggio: dalle 13,30 alle 16,30

La sosta è disciplinata secondo il principio generale indicato al punto 1)

1.2 In deroga alle fasce orarie di cui al punto 1), ai titolari di esercizi commerciali non alimentari con sede in ZTL può essere rilasciata (previa specifica richiesta con individuazione di due pomeriggi a scelta) autorizzazione alla circolazione in ZTL secondo le seguenti fasce orarie (festivi esclusi):

LUN-SAB Mattino: dalle 5,00 alle 10,30

2 pomeriggi a scelta (LUN-VEN): dalle 13,00 alle 19,30

altri pomeriggi (LUN-VEN): dalle 13,30 alle 16,30

La sosta è disciplinata secondo il principio generale indicato al punto 1)

1.3 In deroga alle fasce orarie di cui al punto 1), ai fornitori di generi alimentari di pubblici esercizi con sede in ZTL può essere rilasciata (previa specifica richiesta e a condizione che sia dimostrata la necessità di accesso alla ZTL nei giorni festivi) autorizzazione alla circolazione in ZTL secondo le seguenti fasce orarie:

LUN-DOM (festivi compresi) Mattino: dalle 5,00 alle 10,30

LUN-VEN (festivi esclusi) Pomeriggio: dalle 13,30 alle 16,30

La sosta è disciplinata secondo il principio generale indicato al punto 1)

## 2) Fasce orarie **generali per attività di manutenzione**



La circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato finalizzata allo svolgimento di attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria) è consentita previa autorizzazione, festivi esclusi, nel rispetto della segnaletica vigente dal lunedì al venerdì nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

### **LUN-VEN dalle 7,30 alle 18,30**

La sosta è consentita nel rispetto della normativa e della segnaletica vigenti per un tempo massimo di 120 minuti ed obbligo di esposizione del disco orario. Tale limitazione del tempo di sosta entrerà in vigore a far data dal 01/01/2017 per consentire i tempi tecnici di aggiornamento delle autorizzazioni.

2.1 E' consentito derogare a quanto sopra in caso di interventi di riparazione di emergenza e per le imprese che devono prestare servizi in orari particolari (esempio pulizie locali) previa specifica autorizzazione.

## **B7) FREQUENZA DI CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO**

Le autorizzazioni alla circolazione all'interno della ZTL soggette alla verifica della frequenza di circolazione sono rilasciate a condizione che tramite prova documentale (vale a dire note spese, fatture, ricevute,...) sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla ZTL stessa. La "frequente necessità" deve essere intesa nel significato di numero medio non inferiore a 12 giorni al mese; qualora, in relazione alla tipologia dell'attività, la prova documentale anziché da note spese, fatture, ricevute, sia costituita solo da contratti di appalto o simili, questi devono essere presentati nella misura minima di 10.

Se non è dimostrata tale frequenza, è possibile rilasciare, nell'arco di 1 mese, fino a 10 pass giornalieri, con validità annuale, che consentano di accedere alla ZTL con le modalità previste dall'ordinanza per le categorie interessate. Il titolare dei pass ha l'obbligo di indicare la targa del veicolo e la data dell'utilizzo; per il rilascio dei pass devono essere corrisposte le somme previste per il rimborso spese e l'eventuale non utilizzo non dà diritto a rimborso.

## **B8) ACCESSO GRATUITO ALLA ZTL – PERMESSO ROSSO**

In deroga al divieto permanente di cui al punto B), la circolazione (movimento, fermata e sosta) all'interno della zona a traffico limitato è consentita nel rispetto della segnaletica stradale previa specifica autorizzazione (permesso rosso).

Il permesso rosso può essere richiesto da:

- persona fisica o giuridica che ha nelle proprie disponibilità uno spazio privato di sosta con accesso all'interno della ZTL;

- coniuge o parente di primo o secondo grado, purché appartenente al medesimo stato di famiglia, di una persona fisica che ha nelle proprie disponibilità uno spazio privato di sosta con accesso all'interno della ZTL;

- residente o domiciliato/dimorante o convivente in ZTL che, pur non avendo nelle proprie disponibilità uno spazio privato di sosta con accesso all'interno della ZTL, non intenda usufruire di un "Miniticket ZTL" (di cui al punto B9) rinunciando quindi ai diritti ad esso connessi; il domiciliato/dimorante o convivente in ZTL dovrà comunque essere residente al di fuori del Comune di Modena.

Si considera soggetto con disponibilità di uno spazio privato di sosta con accesso all'interno della ZTL chi:

- è proprietario di uno spazio privato di sosta con accesso all'interno della ZTL;

- è intestatario di un contratto di affitto di uno spazio privato di sosta con accesso all'interno della ZTL;

- è titolare di un comodato d'uso gratuito per uno spazio privato di sosta con accesso all'interno della ZTL;

- è assegnatario da parte del proprietario o del condominio, con specifica documentazione, di uno spazio privato di sosta con accesso all'interno della ZTL.

Possono essere riferiti ad un singolo permesso rosso fino ad un massimo di 8 targhe di veicoli che devono essere detenuti dal titolare dell'autorizzazione in qualità di:

- veicoli di proprietà del titolare del permesso rosso;

- veicoli di proprietà di una ditta concessi in uso esclusivo, con specifica documentazione, al titolare del permesso rosso;

- veicoli con contratto di noleggio a lungo termine/leasing/locazione finanziaria opportunamente registrato a nome del titolare.

I veicoli autorizzati alla circolazione in ZTL con permesso rosso possono sostare su suolo pubblico, nel rispetto della segnaletica stradale, per un tempo massimo pari a 30 minuti, previa esposizione del disco orario.

Qualora il titolare di permesso rosso sia anche proprietario di un box auto oppure titolare di abbonamento con durata uguale o superiore all'anno presso il Parcheggio del Centro, i corrispondenti veicoli autorizzati alla circolazione in ZTL nel permesso medesimo potranno sostare su suolo pubblico, nel rispetto della segnaletica stradale, per un tempo massimo pari a 90 minuti, previa esposizione del disco orario.

## **B9) "MINITICKET ZTL" – PERMESSO VERDE**

In deroga al divieto permanente di cui al punto B), la circolazione (movimento, fermata e sosta) all'interno della zona a traffico limitato è consentita nel rispetto della segnaletica stradale previa specifica autorizzazione (permesso verde – Miniticket ZTL).

Il permesso verde – Miniticket ZTL può essere richiesto da:

- residente in ZTL che non dispone di uno spazio privato di sosta con accesso all'interno della ZTL entro il quale ricoverare un autoveicolo;
- domiciliato/dimorante o convivente in ZTL, purché residente al di fuori del Comune di Modena, che non dispone di uno spazio privato di sosta con accesso all'interno della ZTL entro il quale ricoverare un autoveicolo.

Il “Miniticket ZTL” viene rilasciato dall'Ufficio competente previo pagamento della tariffa di riferimento aggiornata annualmente e calcolata in base alle classi di lunghezza dei veicoli.

Al “Miniticket – ZTL” può essere associato un numero massimo di 3 autoveicoli e il suo importo viene commisurato a quello del veicolo di maggiore lunghezza. Tali veicoli devono risultare nelle disponibilità del titolare dell'autorizzazione stessa secondo i criteri definiti al punto B4).

Ai titolari di “Miniticket ZTL” è consentita la circolazione all'interno della ZTL con un solo veicolo, scelto alternativamente tra quelli associati al permesso stesso, identificato di volta in volta dall'esposizione del tagliando cartaceo, chiaramente visibile all'interno dell'abitacolo. La sosta di tale veicolo è consentita, nel rispetto della segnaletica vigente, oltre che all'interno della ZTL, anche in tutte le aree del Centro Storico con sosta tariffata o disciplinata con disco orario, in deroga al pagamento e/o ai limiti di tempo, con esclusione di Largo Porta Sant'Agostino, Piazza Dante e parcheggio Ex-MOI di Via Borelli.

Nel caso al “Miniticket ZTL” sia associato più di un veicolo è possibile sottoscrivere un numero di abbonamenti alla sosta Margini pari al numero di veicoli eccedenti il primo, con cui poter sostare in deroga al pagamento nelle aree con sosta tariffata “Zona Margini Interni” e “Zona Margini Esterni”.

Le autorizzazioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento si intendono confermate con il pagamento del “Miniticket Ztl” annuale a condizione che sussistano i requisiti richiesti dai punti precedenti.

**B10) PREVIA AUTORIZZAZIONE** è consentita la circolazione all'interno della zona a traffico limitato di cui al punto B), nel rispetto della segnaletica stradale ed alle condizioni indicate:

- 1) ai ciclomotori, ai motoveicoli e agli autoveicoli muniti di solo propulsore ad **energia elettrica e qualora non sia installato sul veicolo alcun tipo di motore endotermico, con le limitazioni previste** secondo quanto disposto dalla specifica ordinanza vigente (prot.gen.129454 del 30/10/2013 e ss.mm.ii.);
- 2) ai veicoli di **medici** di medicina generale, pediatri convenzionati e cardiologi, il cui ambulatorio ha sede entro la ZTL, nelle ore di apertura dell'ambulatorio, con sosta nelle aree consentite;

- 3) ai veicoli dei **medici** durante la effettuazione delle visite domiciliari nella ZTL; gli stessi veicoli possono circolare esponendo il contrassegno rilasciato dall'Ordine Provinciale dei Medici e l'indicazione "medico in visita domiciliare urgente";

**B11) PREVIA AUTORIZZAZIONE** è consentita la circolazione all'interno della zona a traffico limitato di cui al punto B), nel rispetto della segnaletica stradale, **esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 7,30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì, escluso festivi,**

- a) ai veicoli di **artigiani con sede, magazzino o laboratorio nella z.t.l., che** effettuano attività di manutenzione;
- b) ai veicoli di **artigiani con sede fuori dalla z.t.l.,** per visita alla clientela in z.t.l.;
- c) ai veicoli di artigiani-impiantisti stagionali con sede fuori dalla z.t.l., che effettuano attività di installazione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento nella z.t.l.

alle condizioni indicate:

- 1) Ad ogni impresa artigiana può essere rilasciato un numero massimo di 5 autorizzazioni, in relazione al numero dei veicoli disponibili.
- 2) Ogni autorizzazione di validità annuale, è assoggettata ad una tariffa di € 100,00 all'anno; resta fermo il versamento a titolo di rimborso spese del contrassegno identificativo l'autorizzazione. La cessazione dell'attività nel corso dell'anno non dà luogo al rimborso della somma versata a titolo di tariffa.
- 3) Per ciascuna autorizzazione ZTL -manutenzione- (previo pagamento della somma prevista a titolo di rimborso spese) possono essere rilasciati n. 10 pass indicanti la dicitura PRONTO INTERVENTO validi 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno da autocompilare con la data di utilizzo e il tipo di intervento di emergenza.

**B12) PREVIA AUTORIZZAZIONE** è consentita la circolazione all'interno della zona a traffico limitato di cui al punto B) nel rispetto della segnaletica stradale ed **in deroga alle fasce orarie generali di cui al punto B6) punto 1., ma escluso comunque dalle ore 10,30 del sabato alle ore 7,30 del lunedì e nei giorni festivi,** alle condizioni sotto indicate tra loro alternative:

- a) ai veicoli di **rappresentanti ed agenti di commercio** che trasportano campionari ingombranti, che possono transitare nella ZTL e sostare per l'intera giornata indicata sull'autorizzazione e sul relativo contrassegno identificativo per visitare la clientela. Nelle rimanenti giornate, invece, permane l'obbligo di rispettare le fasce orarie;
- b) ai veicoli di **rappresentanti ed agenti di commercio** che trasportano campionari ingombranti, che possono transitare nella ZTL e sostare per l'intera giornata indicata sull'autorizzazione e sul relativo contrassegno identificativo per visitare la clientela. Nelle rimanenti giornate, invece, permane l'obbligo di rispettare la fascia oraria compresa tra le ore 14,00 e le ore 18,00;

- c) ai veicoli di rappresentanti ed agenti di commercio che trasportano campionari ingombranti, che possono transitare nella ZTL e sostare per le due intere giornate indicate sull'autorizzazione e sul relativo contrassegno identificativo per visitare la clientela. Nelle rimanenti giornate, invece, la circolazione (transito e sosta) non è consentita;
- d) ai veicoli di rappresentanti ed agenti di commercio che trasportano campionari di preziosi.

**B13) PREVIA AUTORIZZAZIONE** è consentita la circolazione all'interno della zona a traffico limitato di cui al punto B), nel rispetto della segnaletica stradale ed in deroga alle fasce orarie generali di cui al punto B6) punto 1., alle seguenti condizioni:

- a) ai veicoli di **ditte fornitrici di prodotti farmaceutici**, a condizione che, tramite prova documentale, sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla z.t.l. (secondo i criteri di cui al punto B7), per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti. A far data dal 01/04/2017 la sosta massima per carico/scarico sarà consentita, con le medesime modalità, per un tempo massimo di 45 minuti.
- b) ai veicoli di **fiorai con sede in z.t.l. o se fuori dalla z.t.l. a condizione** che, tramite prova documentale, sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla z.t.l. (secondo i criteri di cui al punto B7), per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, ma escluso dalle ore 13,30 alle 24,00 dei giorni festivi. A far data dal 01/04/2017 la sosta massima per carico/scarico sarà consentita, con le medesime modalità, per un tempo massimo di 45 minuti.
- c) ai veicoli di **lavanderie industriali** a condizione che tramite prova documentale sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla ZTL (secondo i criteri di cui al punto B7), per effettuare le sole operazioni di carico e scarico presso alberghi e pubblici esercizi con sede in ZTL, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, ma escluso dalle ore 13,30 alle 24,00 dei giorni festivi. A far data dal 01/04/2017 la sosta massima per carico/scarico sarà consentita, con le medesime modalità, per un tempo massimo di 45 minuti.
- d) ai veicoli di: di **pubblici esercizi, artigiani nella produzione di generi alimentari con sede in z.t.l.**, per le sole operazioni di forniture, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, compreso il sabato sino alle ore 13.30 e i giorni festivi dalle ore 05.00 alle ore 10.30. A far data dal 01/04/2017 la sosta massima per carico/scarico sarà consentita, con le medesime modalità, per un tempo massimo di 45 minuti.
- dbis) ai veicoli di **titolari di esercizi commerciali alimentari con sede in z.t.l.**, per le sole operazioni di forniture, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, dal lunedì al venerdì dalle 5.00 alle 20.30, il sabato dalle 5.00 alle ore 14.30 e i giorni festivi dalle ore 05.00 alle ore 10.30. A far data dal 01/04/2017 la sosta massima per carico/scarico sarà consentita, con le medesime modalità, per un tempo massimo di 45 minuti.

- e) ai veicoli di: **titolari di esercizi commerciali che svolgono anche attività artigianale con sede o laboratorio in z.t.l.**, previa presentazione dell'iscrizione alla CCIAA indicante anche l'attività artigianale, per operazioni di rifornimento e per attività di manutenzione-riparazione, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, ma escluso comunque dalle ore 13,30 del sabato alle ore 7,30 del lunedì ed i giorni festivi. A far data dal 01/04/2017 la sosta massima per carico/scarico sarà consentita, con le medesime modalità, per un tempo massimo di 45 minuti.
- f) ai veicoli di **artigiani con sede, magazzino o laboratorio in z.t.l.** è consentita la sosta per 30 minuti previa esposizione del disco orario, (escluso dalle ore 13,30 del sabato alle ore 7,30 del lunedì e festivi) per raggiungere sede, magazzino o laboratorio; questo tipo di autorizzazione può essere rilasciata in aggiunta a quella di tipo "manutenzione" di cui al precedente punto B11), per effettuare attività di manutenzione in ZTL. A far data dal 01/04/2017 la sosta massima per carico/scarico sarà consentita, con le medesime modalità, per un tempo massimo di 45 minuti.
- g) ai veicoli di **artigiani** che svolgono servizi di **pronto intervento** alla casa ed alle attività terziarie (quali ad esempio: ascensorista, idraulico, impiantista riscaldamento – raffreddamento – climatizzazione – trattamenti aria, elettricista, fabbro, vetraio, lattoniere, impiantista telefonia – citofonia – microfonia – sicurezza, manutentore macchine ed attrezzature per negozi ed uffici, rilegatore atti notarili), per effettuare la loro attività in situazione di contingibilità ed urgenza, con l'obbligo di esposizione del disco orario fino a 90 minuti;
- h) ai titolari di autorizzazione ZTL che effettuano attività di **installazione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento** di cui al precedente punto B11), possono essere rilasciate anche autorizzazioni ZTL "Pronto Intervento" nel numero massimo di 2 per impresa;
- i) ai veicoli impegnati nelle attività del **mercato ortofrutticolo al minuto di Via Albinelli, di commercianti appartenenti al relativo Consorzio** per effettuare operazioni di carico e scarico negli spazi appositamente individuati nei pressi del mercato, nel rispetto della segnaletica stradale (indicante tempi ed orari di sosta); i veicoli in sosta nelle vie Dei Servi, Camatta, Albinelli, Mondatora e Saragozza (piazzetta ingresso personale ex Questura), oltre al contrassegno identificativo dell'autorizzazione ZTL, sul parabrezza anteriore devono esporre un contrassegno indicante l'appartenenza al Consorzio del Mercato. La mancata esposizione di quest'ultimo contrassegno, sul piano sanzionatorio, è equiparata alla mancata esposizione del contrassegno ZTL;
- j) ai veicoli dei fornitori delle attività commerciali del **mercato ortofrutticolo al minuto di Via Albinelli**, per transitare e sostare per 120 minuti in prossimità del mercato, previa esposizione del disco orario, nel rispetto della segnaletica stradale (indicante tempi ed orari di sosta) come da specifica ordinanza.

**B14) PREVIA AUTORIZZAZIONE** è consentita la circolazione all'interno della zona a traffico limitato di cui al punto B), nel rispetto della segnaletica stradale nonché delle fasce orarie generali e delle regole della sosta di cui al precedente paragrafo B6) , e alle condizioni indicate:

- a) ai veicoli di: **titolari di esercizi commerciali non alimentari ed artigiani che non prestano la propria attività nelle abitazioni civili** come indicato al paragrafo B11) lettera a), **con sede, laboratorio o magazzino ubicato in z.t.l.**, per le sole attività di carico e scarico merci;
- b) alle attività commerciali di cui al precedente punto “a” già autorizzate per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato, su richiesta, può essere rilasciato, in una o più volte, il numero di pass giornalieri di cui i titolari delle attività stesse presumono di avere necessità da fornire ai propri clienti che debbano ritirare merce ingombrante, preziosi o di valore. Il titolare ogni qualvolta fornisce un pass al cliente dovrà compilarlo nelle sue parti indicando la targa, il giorno, l’orario di ingresso e l’indirizzo dell’attività commerciale. Il titolare dovrà inoltre comunicare la targa, la data, l’orario di ingresso e la motivazione secondo le modalità stabilite dalla Polizia Municipale entro 48 ore dall’avvenuto ingresso alla Zona a Traffico Limitato. Tali pass possono essere rilasciati, oltre che dagli uffici comunali competenti, anche dalle associazioni di categoria ai sensi dell’accordo di cui alle specifiche deliberazioni comunali vigenti.
- c) ai veicoli di ditte fornitrici di merci, a condizione che, tramite prova documentale, sia dimostrata la frequente necessità di accedere in z.t.l., per le sole attività di carico e scarico merci;
- d) ai veicoli delle **agenzie di recapito espresso o pacchi**, per effettuare le sole attività di carico e scarico merci, . Fino al 31/03/2017 è consentita d'ufficio la circolazione in ZTL secondo le fasce orarie e la relativa disciplina della sosta di cui al punto 1.1 del paragrafo B6). A far data dal 1.04.2017 la circolazione in ZTL per i suddetti veicoli è ricondotta all'interno delle fasce e delle modalità di sosta di cui al punto 1 del paragrafo B6).

### C) DEROGHE PARTICOLARI

In deroga alla disciplina precedentemente esposta di regolamentazione della circolazione all’interno della zona a traffico limitato di cui al punto B) possono concedersi pass giornalieri od autorizzazioni temporanee per la circolazione in z.t.l. nel rispetto della segnaletica stradale ed alle condizioni indicate:

- a) ai veicoli delle persone che si uniscono in **Matrimonio** (celebrato in Municipio o luogo di culto ubicato in ZTL) o con **Unione civile** (celebrata in Municipio) e dei testimoni, vengono rilasciati un massimo di n. 4 permessi. Per le celebrazioni in Municipio il solo veicolo degli sposi e degli uniti civilmente può accedere e sostare, per il tempo della cerimonia, anche in Piazza Grande.
- b) ai veicoli di coloro che accompagnano **bambini** presso asili nido, scuole dell'infanzia, scuole elementari, ubicate nella z.t.l., per transitare e sostare per il tempo strettamente necessario ad accompagnare il bambino, previa esposizione di apposita autorizzazione;
- c) ai veicoli di coloro che accompagnano **minori fino al 14° anno di età** presso l’abitazione di parenti, ubicata nella z.t.l, per transitare e sostare per 30 minuti, previa esposizione di apposita autorizzazione;

- d) ai veicoli di coloro che prestano **assistenza a familiari impediti** residenti o domiciliati nella z.t.l., che necessitano di assistenza sulla base di certificato medico, con l'obbligo di esposizione del disco orario per 60 minuti, previa autorizzazione;
- e) ai veicoli di **parenti ospiti di residenti o domiciliati in ZTL** può essere rilasciata una sola autorizzazione temporanea della durata massima di trenta giorni continuativi non rinnovabili-

#### **D) PERMESSI: pass giornalieri ed autorizzazioni temporanee**

- 1) La circolazione nella zona a traffico limitato è consentita ai veicoli ad uso privato, previo rilascio di PASS e pagamento della somma prevista a titolo di rimborso spese. Il pass è valido solo ed unicamente nell'arco delle 24 ore giornaliere e viene rilasciato alle stesse condizioni delle autorizzazioni permanenti.
- 2) Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee a coloro che hanno necessità occasionali e temporanee, limitate nel tempo, di circolare nella z.t.l., in area pedonale oppure su corsie riservate, per accertate documentate motivazioni, previo pagamento della somma di cui sopra, nonchè assolvimento dell'imposta di bollo.
- 3) Nel caso in cui il pass o l'autorizzazione sia richiesta per lavori edili o per carico e scarico di rifiuti edili, il rilascio sarà subordinato alla compilazione di apposita dichiarazione inerente lo smaltimento degli stessi.
- 4) Le autorizzazioni temporanee di norma sono rilasciate per le fattispecie ed alle condizioni previste per le autorizzazioni permanenti dalla presente ordinanza e per una durata limitata a minuti 60, nel rispetto delle fasce orarie.
- 5) I permessi di durata superiore e/o fuori delle fasce orarie consentite, possono concedersi soltanto nei casi di comprovate esigenze di carattere sanitario e/o di lavoro, da indicarsi sui permessi medesimi.
- 6) Nel solo periodo natalizio può essere disposto il rilascio di pass in deroga alle fasce orarie, per consegna di pacchi natalizi.
- 7) Ai **rappresentanti ed agenti di commercio** con occasionali necessità di circolazione nella z.t.l. può essere rilasciato un pass nel rispetto delle fasce orarie. Sono esclusi dall'obbligo del rispetto delle fasce orarie i rappresentanti ed agenti di commercio che trasportano preziosi.
- 8) Agli **artigiani**, non titolari di autorizzazione annuale, possono essere rilasciati pass giornalieri dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 7,30 alle ore 18,30. L'interessato deve portare in visione la seguente documentazione:
  - a) iscrizione all'Albo tenuto dalla C.C.I.A.A. valida per l'anno in corso;
  - b) carta di circolazione del veicolo per la verifica della massa complessiva a pieno carico.



- 9) Gli artigiani che hanno stipulato contratti o convenzioni con ditte o enti o altri soggetti, per l'esecuzione di opere o per attività di manutenzione in z.t.l., possono ottenere il rilascio di permessi, nella fascia oraria suddetta, di durata fino a dodici mesi, previa presentazione di copia dell'atto stipulato, autodichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. e carta di circolazione.
- 10) Agli **artigiani** che svolgono attività ed interventi di manutenzione "**a servizio della casa**" può essere rilasciato in una o più volte il numero di pass giornalieri di cui gli stessi presumono di avere necessità per svolgere la propria attività presso la clientela della zona a traffico limitato; il pass consente di transitare e sostare dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 7,30 alle ore 18,30 nel rispetto della segnaletica stradale; l'artigiano, sul pass indicante la targa del veicolo, ha l'obbligo di inserire l'ora e la data dell'intervento di manutenzione. Il non utilizzo per qualsiasi motivo da parte del richiedente dei pass già rilasciati non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di rimborso spese.
- 11) Agli **artigiani** (anche già titolari di autorizzazione ZTL "manutenzione") che devono effettuare **singoli interventi urgenti ed inderogabili di riparazione** (es.: perdita di acqua, rottura impianti riscaldamento-raffreddamento), può essere rilasciato un **pass giornaliero in deroga alle fasce orarie generali per attività di manutenzione** di cui al punto B6) (7,30-18,30 dal lunedì al venerdì) in funzione della riparazione del guasto; sul pass dovrà essere indicata la durata oraria dell'intervento. Nel caso in cui non fosse possibile per l'interessato reperire preventivamente il titolo autorizzativo è necessario che lo stesso comunichi l'accesso in sanatoria entro le 48 ore successive all'intervento secondo le modalità previste dalla Polizia Municipale.
- 12) Le **macchine operatrici** (carrelli compresi) destinate alla movimentazione di cose o impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico nella z.t.l. possono essere autorizzate temporaneamente come attività di manutenzione.
- 13) I veicoli di ditte di facchinaggio, ditte di traslochi, ditte di spurgo o veicoli adibiti a servizi affini ed i veicoli adibiti al trasporto di prodotti **combustibili** durante i rifornimenti possono essere autorizzati temporaneamente per effettuare operazioni di carico e scarico senza il rispetto delle fasce orarie.
- 14) I veicoli adibiti al trasporto di addobbi floreali o di cose necessarie per lo svolgimento di **feste e cerimonie** possono essere autorizzati temporaneamente senza il rispetto delle fasce orarie.
- 15) I veicoli di attività commerciali su area pubblica che partecipano ai mercatini che si svolgono all'interno della ztl, possono essere autorizzati temporaneamente, anche al di fuori delle fasce orarie di cui al paragrafo B6) punto 1), per il tempo necessario all'allestimento/disallestimento delle attività di vendita.
- 16) Per il trasporto di **persone impedite** ai luoghi di cura o visita può essere rilasciato un permesso per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle incombenze in deroga alle fasce orarie.

- 17) Al **residente-domiciliato/dimorante in ZTL** che, nei giorni di chiusura degli uffici competenti, chiede di effettuare un cambio targa, può essere rilasciato un permesso temporaneo per il nuovo veicolo valido sino al primo giorno utile, a titolo gratuito.
- 18) Per esigenze particolari, o nelle fattispecie non contemplate nella presente ordinanza con particolare riguardo alle attività istituzionali, pubbliche o di pubblico interesse, possono rilasciarsi pass giornalieri, di norma a pagamento, autorizzazioni e miniticket, soltanto in caso di rilevanti e comprovate necessità ed in ogni caso nel rispetto dei principi ispiratori del presente provvedimento.

## **E) DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI**

Il rilascio delle autorizzazioni permanenti (di norma: senza scadenza per residenti, scadenza locazione per domiciliati e autorimesse o spazi interni di sosta, scadenza biennale per altre categorie) e delle autorizzazioni temporanee superiori a 7 giorni, è subordinato alla effettuazione ed al superamento del controllo obbligatorio di manutenzione degli apparati di alimentazione e di combustione.

Il rilascio delle autorizzazioni può avvenire contestualmente al momento della richiesta, previa presentazione di autodichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti. La verifica degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale sarà effettuata successivamente e l'eventuale accertata mancanza dei requisiti comporterà la decadenza d'ufficio del titolo autorizzatorio e il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria per eventuali fatti di natura penale.

Nel caso in cui le imprese in relazione al numero dei veicoli di cui dispongono richiedano il rilascio di un numero di autorizzazioni superiore a uno, deve seguirsi il criterio di una autorizzazione ogni tre veicoli (ad es. due autorizzazioni quando il richiedente possiede almeno sei veicoli), tenendo conto che su ogni autorizzazione può essere inserito un numero massimo di otto targhe.

Il Miniticket-ZTL è rinnovato automaticamente, ove permangono i requisiti richiesti dalla presente ordinanza, con il pagamento della tariffa di riferimento aggiornata annualmente con efficacia retroattiva, qualora il rinnovo avvenga entro 45 giorni dalla scadenza del Miniticket-Ztl. Nel caso il rinnovo avvenga dal 46° giorno la validità decorrerà dalla data di avvenuto pagamento.

L'atto autorizzatorio, rilasciato dagli Uffici competenti, costituisce titolo per il transito e/o la sosta nella zona a traffico limitato nel rispetto della segnaletica stradale esistente. Pertanto devono osservarsi le condizioni in esso indicate. Al fine di consentire l'attività di vigilanza è fatto obbligo di esporre il contrassegno identificativo, o l'autorizzazione nel caso in cui non sia previsto il contrassegno, in maniera ben visibile, nella parte anteriore del veicolo.

In caso di furto del contrassegno è necessario presentare denuncia alla competente Autorità anche al fine di poter richiedere il rilascio di altra autorizzazione.

In caso di illeggibilità il contrassegno deve essere sostituito. In caso contrario, si configura la mancata esposizione di cui al successivo paragrafo F) punto 1).

Qualora vengano a mancare i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione questa non è più valida e decade automaticamente. E' fatto obbligo al titolare di restituire agli Uffici competenti il relativo contrassegno identificativo.

Tale disciplina si applica a tutte le autorizzazioni, comprese quelle vigenti al momento dell'adozione del presente atto.

E' sempre fatta salva, nell'ambito delle verifiche d'ufficio, l'attività di controllo ed adozione dei provvedimenti conseguenti da parte dell'Amministrazione.

## **F) VIOLAZIONI E SANZIONI**

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione. Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, nel caso di modifiche o contraffazione del contrassegno e/o dell'autorizzazione l'agente accertatore procede al sequestro del contrassegno e/o autorizzazione redigendo l'apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

Il termine "modifiche" deve essere inteso nei significati di: alterazione (modifica materiale dell'autorizzazione e/o contrassegno per farli apparire diversi) o manomissione (modifica dell'autorizzazione e/o del contrassegno mediante collage) o falsificazione (inserimento sull'autorizzazione e/o contrassegno di dati inesistenti o comunque non corrispondenti a quelli veritieri).

Il termine "contraffazione" deve essere inteso nel significato di riproduzione che imita in tutto o in parte i dati del contrassegno identificativo e/o dell'autorizzazione.

Le violazioni di cui sopra si applicano in concorso con quelle del Codice della Strada.

I veicoli rimossi per sosta abusiva nella zona a traffico limitato sono restituiti previo rimborso delle spese di intervento e custodia.

### **FATTISPECIE DI VIOLAZIONI E SANZIONI PECUNIARIE**

1. La mancata esposizione o l'esposizione parziale (che non consente la lettura dei dati in esso contenuti) del contrassegno identificativo sul parabrezza anteriore del veicolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Si concretizza la mancata esposizione del contrassegno anche nel caso in cui lo stesso contenga targhe alternative e non sia esposto sul veicolo al momento dell'accertamento. La non esposizione del contrassegno indicante l'appartenenza al Consorzio del Mercato Albinelli (paragrafo B13) dal punto di vista sanzionatorio è equiparata alla mancata esposizione del contrassegno autorizzativo ZTL.

- 1bis. Il rinnovo del Miniticket-Ztl effettuato entro 30 giorni dalla scadenza con effetto retroattivo comporta per le violazioni alla circolazione e sosta in Zona a traffico limitato e sosta nella fattispecie prevista dalla presente ordinanza al punto B9) comma 5, eventualmente accertate nel frattempo, l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 50.00 ad EURO 300.00, maggiorata delle spese di procedimento sostenute dall'Amministrazione comunale per l'accertamento e la notificazione delle violazioni stesse. Il rinnovo del Miniticket-Ztl effettuato tra il 31° e il 45° giorno dalla scadenza con effetto retroattivo comporta per le violazioni alla circolazione e sosta in Zona a traffico limitato e sosta nella fattispecie prevista dalla presente ordinanza al punto B9) comma 5, eventualmente accertate nel frattempo, l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 80.00 ad EURO 500.00, maggiorata delle spese di procedimento sostenute dall'Amministrazione comunale per l'accertamento e la notificazione delle violazioni stesse.
2. L'utilizzo improprio (es.: uso su altro veicolo, circolazione in ZTL di persone estranee all'attività oggetto dell'autorizzazione ZTL, circolazione in ZTL per motivi non inerenti l'attività oggetto dell'autorizzazione ZTL) dell'autorizzazione e del relativo contrassegno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.
  3. L'uso di fotocopie del contrassegno identificativo e/o dell'autorizzazione e/o dei pass è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 240,00.
  4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in assenza di autorizzazione.
  5. Il gestore di strutture ricettive che rilascia il contrassegno di cui al paragrafo B2) a coloro che non siano clienti della struttura stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.
  6. L'utilizzo improprio dell'autorizzazione tipo "artigiani" di cui al paragrafo B11) della presente ordinanza e del pass rilasciato all'artigiano che svolge attività ed interventi di manutenzione "a servizio della casa" (es.: su altro veicolo, di sabato o in giorni festivi, la non compilazione dei pass, circolazione in ZTL di persone estranee all'attività oggetto dell'autorizzazione ZTL, circolazione in ZTL per motivi non inerenti l'attività oggetto dell'autorizzazione ZTL, l'accertata inesistenza di lavori in corso, altri motivi), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.
  7. L'inosservanza del termine di comunicazione degli esatti dati identificativi dei veicoli di cui al paragrafo B2) ultimo comma (eccetto punto 9) e paragrafo B14) lett. b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

### **SANZIONI ACCESSORIE**

1. Nel caso di accertato utilizzo di fotocopie o di modifiche apportate al contrassegno e/o all'autorizzazione, l'agente accertatore procede al ritiro della/e fotocopia/e o del contrassegno e/o autorizzazione e/o pass modificati.

2. In caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente atto, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione e del contrassegno per mesi uno a decorrere dalla data del ritiro dell'autorizzazione e/o del contrassegno. Per recidiva s'intende l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno (dodici mesi successivi al primo accertamento) anche se il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria; nei casi di ritiro e/o sospensione la restituzione dell'autorizzazione e del relativo contrassegno è subordinata all'accertamento del persistere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio.
3. Dopo l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione, in caso di recidiva, si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Sono abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli Organi di Polizia Stradale individuati nell'art. 12 del Codice della Strada.

### **AVVERTE**

che l'ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di pubblicazione.

che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo:

- a) ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada), entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

Il Dirigente del Settore Ambiente,  
Protezione Civile, Mobilità e  
Sicurezza del Territorio  
Arch. Marco Stancari

---

Responsabile del procedimento: